



FLEX
AD

L'impresa e l'imprenditore
dinanzi ai nuovi obblighi del
CCI e alla protezione degli
interessi meritevoli
Vincenzo Stuppia
– Relatore

10 ottobre 2019



Il Trust (commerciale)
quale idoneo
strumento giuridico a
disposizione
dell'imprenditore
(moderno)

Vincenzo Stuppia
Dottore Commercialista



Le novità introdotte dal Codice della Crisi di Impresa

- Nuovo art 2086 c.c. (idoneo assetto organizzativo)
- Nuovo art. 2257 c.c. e 2475 c.c. (La gestione dell'impresa spetta agli amm.ri)
- Assetto organizzativo in grado di rilevare tempestivamente i segnali di crisi
 - Inadeguatezza flussi di cassa prospettici
 - Sistemica incapacità di fronteggiare l'adempimento di obbligazioni



Le novità introdotte dal Codice della Crisi di Impresa

- **Assetti Organizzativi**
 - Configurazioni di funzioni e competenze (funzionigramma)
 - Poteri e responsabilità (organigramma)
- **Assetti Amministrativi**
 - Procedure e processi atti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali
- **Assetti Contabili**
 - Corretta traduzione contabile dei fatti di gestione



Le novità introdotte dal Codice della Crisi di Impresa

Indicatori di Crisi

(ambito temporale 6 mesi)

- Squilibri di carattere reddituale patrimoniale e finanziario
- Adeguatezza mezzi propri rispetto ai mezzi di terzi
- Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi

Continuità aziendale

(ambito temporale un anno)

- Capacità di costituire un complesso economico funzionante
- Liquidità derivante dalla gestione corrente insieme ai fondi disponibili siano sufficienti a far fronte agli impegni

L'attività degli amministratori

- La gestione dell'impresa
- La rappresentanza della società
- Istituire idoneo assetto amm.vo
- Attivarsi senza indugio per l'attivazione degli strumenti previsti dal CCI
- Predisporre un protocollo operativo in grado di rilevare e porre rimedio alla crisi di impresa



L'attività dei soci

- Art. 2479 c.c. – decisione dei soci
- Art. 2468 c.3 c.c. – attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amm.ne della società
- Art 2476 – responsabilità solidale di soci e amm.ri quando i soci hanno deciso o autorizzato atti dannosi





Il riparto delle competenze (e delle responsabilità) tra Amministratori e Soci

- **Contrasto solo apparente del nuovo 2475**
 - Agli Amm.ri è riservata la competenza gestoria nella sfera organizzativa
 - Ai soci può essere riservata la gestione operativa
- **La responsabilità degli amministratori**
 - 2476 c.c. responsabilità verso i creditori sociale
 - Conservazione patrimonio sociale
- **La corresponsabilità dei soci**
 - Commistione figure dei soci e degli amministratori



La corresponsabilità dei soci

- La necessità di una autorizzazione
- L'intenzione di cagionare il danno
- Nesso di causalità



LEGAL, TAX
& ADVISORY

Via Magna Grecia 30/a
00183 – Roma

T. 06.77591225 / 41
F. 06.77077140

www.flexad.it
flexad@legalmail.it

strictly private and confidential